

Numero
3713

fr

0

Bellinzona
6 agosto 2025

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFGP
Palazzo federale ovest
3000 Berna

rebekka.rueegsegger@sem.admin.ch
(word e pdf)

Procedura di consultazione concernente il mantenimento dello statuto di protezione S, la messa in atto delle mozioni Friedli, Würth e Paganini, nonché sul prolungo del programma S (*Consultation sur le maintien du statut de protection S, sur la mise en euvre des motions Friedli, Würth et Paganini, ainsi que sur la prolongation du programme S*)

Gentili signore e signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 25 giugno 2025 in merito alla summenzionata procedura di consultazione. Le richieste a noi rivolte sono state esaminate dall'Ufficio cantonale della migrazione (UM) della Sezione della popolazione (SP) e dall'Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (URAR) della Sezione del sostegno sociale (SdSS).

Ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

1. Considerazioni generali

Nel vostro scritto vengono riportati tre quesiti specifici legati allo statuto di protezione S e, in particolare, al suo mantenimento, all'applicazione delle tre mozioni federali – di cui si dirà sommariamente in seguito – e, infine, circa il prolungamento del programma S.

Si ricorda qui come il Consiglio federale il 4 settembre 2024 abbia deciso di mantenere in essere lo statuto di protezione S sino al 4 marzo 2026. A tale proposito, nel vostro scritto constatiamo che i Ministri degli interni dell'Unione Europea hanno già prolungato la protezione provvisoria sino al 4 marzo 2027.

2. Risposte alle singole domande

2.1 Qual è la nostra posizione a proposito del mantenimento dello statuto S?

Per quanto attiene al mantenimento dello statuto S il Governo ticinese, vista l'attuale situazione incerta in Ucraina, ritiene il prolungo di tale statuto condivisibile.

Appare inoltre ragionevole l'approccio adottato dai Paesi membri dell'Unione Europea di un prolungo dello statuto S fino al 2027 in modo da avere il tempo di definire le modalità di transizione dallo statuto di protezione temporanea a un altro statuto e a un'altra procedura. Si evidenzia infatti che, così come a livello cantonale l'istituzione del dispositivo d'accoglienza delle persone con statuto di protezione S è stato estremamente oneroso, a dipendenza dalle scelte operate dal Consiglio federale anche il cambiamento di statuto o l'eventuale smantellamento del dispositivo lo saranno in egual misura. È dunque importante che i Cantoni abbiano il tempo necessario per prepararsi a un'eventuale dismissione dello statuto S.

2.2 Qual è la vostra posizione in merito alle proposte di attuazione delle mozioni Friedli, Würth e Paganini (adattamento della decisione di applicazione generale e cambiamento di prassi)?

Il Consiglio di Stato ticinese appoggia le 3 mozioni presentate riguardanti lo statuto di protezione S.

Per quanto riguarda la mozione Friedli, la stessa mira a limitare la concessione dello statuto S alle persone che risiedono nelle zone colpite dalla guerra escludendo le zone in cui non vi sono attività belliche in corso.

Alla luce dell'attuale situazione geopolitica, l'Esecutivo cantonale reputa corretta l'applicazione di questa mozione nei termini definiti dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), ovvero non definire una lista nominativa delle regioni sicure, bensì descrivere in maniera generale i territori considerati senza minaccia concreta per la vita e l'integrità fisica per le persone.

Infine, in relazione alle mozioni Würth e Paganini, le quali chiedono di adeguare lo statuto di protezione S, e in particolare di non concedere tale statuto, rispettivamente di revocarlo se:

- una persona lascia la Svizzera per un determinato periodo (p. es. 14 giorni);
- una persona ha beneficiato dell'aiuto al ritorno o di un altro tipo di aiuto orientato al ritorno;
- lo statuto di protezione S è stato ottenuto in maniera abusiva.

Parte di queste proposte sono già applicate nella prassi e nella legislazione attualmente in vigore. Ciò nonostante, il Governo cantonale ticinese condivide che la durata dei soggiorni in Ucraina o all'estero sia adeguatamente ridotta.

La SEM ha già introdotto la prassi di estinzione dello statuto per soggiorni all'estero di più di due mesi. Inoltre, prevede di modificare da trimestrale a semestrale il periodo di 15 giorni di assenza autorizzata per recarsi nel loro Paese di origine o di provenienza.

È tuttavia imperativo che le valutazioni derivanti dall'applicazione della mozione Friedli avvengano prima dell'attribuzione ai Cantoni, per evitare che vengano attribuite ai Cantoni persone con una decisione di protezione pendente che potrà poi avere esito negativo.

Per quanto invece attiene all'applicazione delle mozioni Würth e Paganini, il Consiglio di Stato auspica che, contrariamente a quanto avviene oggi, le persone con un termine dello statuto di protezione assegnato a seguito della partenza dalla Svizzera o di una permanenza all'estero superiore a quanto concesso, non possano poi continuare a beneficiare dello statuto di protezione a seguito della ripresa della protezione provvisoria sospesa da un termine informale.

2.3 Qual è la vostra posizione rispetto al prolungamento del Programma S?

Il Consiglio di Stato accoglie il prolungamento del Programma S, pur giudicando troppo ambiziosi gli obiettivi definiti dal Consiglio federale in ambito di integrazione, in particolare nel mondo del lavoro. La realtà socio-economica, territoriale e linguistica del Canton Ticino rende infatti estremamente difficile l'integrazione nel mondo del lavoro delle persone con statuto S, rendendo di fatto impossibile il raggiungimento di tali obiettivi. Per questo motivo si chiede che gli obiettivi di integrazione siano rivisti applicando loro degli adeguati margini di tolleranza e rispetto delle specifiche situazioni cantonali del mercato del lavoro.

3. Conclusioni


Vi ringraziamo per averci dato la possibilità di prendere posizione nell'ambito della procedura di consultazione in oggetto. Salutiamo positivamente l'applicazione delle mozioni presentate e si auspica la loro celere attuazione, adottando le necessarie misure per far fronte alle criticità evidenziate.

A tale proposito sottolineiamo - in particolare - che i viaggi autorizzati di 15 giorni verso l'Ucraina rappresentano ancora oggi una diversità rispetto ad altre tipologie di permessi di soggiorno; citiamo ad esempio il permesso F, la cui disparità di trattamento – a livello di mobilità individuale - crea malumori e incomprensioni.

In aggiunta ma nondimeno rilevante, riteniamo che un rientro frequente nel proprio Paese di origine (l'Ucraina), come avviene in taluni casi oggigiorno, è in contrasto con la volontà politica di una maggiore integrazione di questa categoria di cittadini stranieri e allo stesso tempo mal giustifica la reale necessità di protezione richiesta e concessa per queste persone con il permesso S. .

Vogliate gradire, gentili signore e signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

(Norman Gobbi)

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch)
- Servizio per l'integrazione degli stranieri (di-sis@ti.ch)
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (dss-dasf@ti.ch)
- Sezione del sostegno sociale (dss-sdss@ti.ch)
- Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (dss.sdss-urar@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet